

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Rosa Anna Capozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7867 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: mutuo, vertente

TRA

MUTUATARI

- attori-

E

BANCA

-convenuta-

dandone pubblica lettura all'udienza del 6 novembre 2018.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I MUTUATARI hanno convenuto in giudizio la Banca per sentir accertare l'usurarietà, ovvero l'illegittimità dei tassi di interesse applicati al rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 23/06/2009 per la somma di € 500.000,00, chiedendo la condanna alla restituzione della somma di € 338.771,92, ovvero dell'importo che sarebbe stato determinato in corso di causa.

A sostegno della loro domanda hanno allegato l'usurarietà degli interessi e della garanzia richiesta, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, l'incertezza delle condizioni contrattuali e dei tassi applicati.

Si è costituita in giudizio la Banca. che ha resistito alla domanda.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU contabile e, subentrato lo scrivente magistrato solo in data 27/03/2018, è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

2. La domanda ha ad oggetto il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dagli attori in data 23/06/2009 - versato agli atti - per l'importo di € 500.000,00 per la durata di anni 21 da restituire in 252 rate mensili, al tasso di interesse del 5,425% annuo nominale, con stipula contestuale di polizza scoppio/incendio e infortuni, assistita da garanzia ipotecaria pari a € 1.000.000,00.

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi, n. 1984 del 06 novembre 2018

Dal contratto emerge, altresì, che gli interessi di mora per ritardato pagamento vengono stabiliti nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo maggiorato di 1,500 punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, c. 4, della Legge del 07/03/96 n. 108 e che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (cfr. art. 5 del contratto di mutuo in atti).

Orbene, la previsione espressa dei tassi di interesse corrispettivi e moratori ne esclude la loro indeterminatezza e la conseguente applicazione dell'art. 117 TUB sotto tale profilo.

Quanto all'eccezione di usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo per cui vi è causa va evidenziato, in via preliminare, che parte attrice ha assolto l'onere sulla stessa gravante, di depositare il D.M. di rilevazione delle soglie di usura relative al trimestre di riferimento, avendo allegato il Comunicato della Banca d'Italia alla propria relazione peritale sin dalla costituzione in giudizio, sicché si può procedere ad una sua valutazione nel merito.

Secondo l'orientamento ormai espresso da maggioritaria giurisprudenza, al quale si intende dar seguito in questa sede, essendo espressamente previsto contrattualmente che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, ne deriva che **il tasso degli interessi moratori è autonomo**, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo. **In altri termini, gli interessi moratori non possono avere rilevanza teorica al fine di rapportarne la sommatoria con gli interessi corrispettivi al tasso soglia usurario** (in tal senso, ex multis, cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 06/06/2018, n. 6369; Tribunale Napoli, sez. II, 13/02/2018, n. 1558; Cass., 22 giugno 2016, n. 12965; Trib. Milano, n. 11275 del 9/11/2017).

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usuarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche laddove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, come nel caso in esame, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

Ne deriva che va valutato il rispetto del tasso soglia tenendo conto del solo tasso contrattualmente previsto per gli interessi compensativi che, anche nella misura ricalcolata dal CTU, comprensivo di costi ed oneri accessori, è risultato inferiore al valore soglia del 6,630%, perché pari a 5,799 punti percentuali (cfr. pp. 11-12 della relazione peritale).

Per quanto riguarda **il tasso di interesse moratorio autonomamente considerato, invece, il CTU ha accertato il superamento del tasso soglia, in quanto pari a 7,004% rispetto alla soglia del 6,630%.**

Tuttavia, occorre comunque osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito - allegando l'usurarietà di quest'ultimo - non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto e con riguardo all'intero capitale e alla sua durata, **sicché gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente.**

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi, n. 1984 del 06 novembre 2018

In altri termini è evidente **che il tasso di mora indicato in contratto inciderà per l'intero nel TEG solo nell'ipotesi limite in cui il mutuatario sia stato inadempiente sin dal primo giorno della prima rata, per tutte le rate seguenti e per l'intero periodo di ammortamento.**

Diversamente, mano a mano che il mutuatario adempie al pagamento delle rate la possibile incidenza degli interessi moratori sul costo complessivo del contratto diminuisce proporzionalmente, fino a diventare nulla a seguito di estinzione dell'obbligazione di rimborso (conseguente al pagamento dell'ultima rata di ammortamento o all'estinzione anticipata).

Nel caso in esame, sebbene il tasso di mora sia stato fissato in misura pari all'aumento percentuale dell'1,5% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, quindi, in misura astrattamente superiore al tasso soglia, **non è stata fornita dimostrazione della concreta applicazione o del pagamento di tassi di mora eccedenti il limite previsto dalla Legge n. 108 del 1996, considerato che il contratto si è regolarmente svolto fino al pagamento della rata n. 99 da parte degli attori.**

Rileva a tal proposito anche la presenza della clausola di salvaguardia, che impedisce il rialzo del tasso di mora al di sopra della soglia di usura, della quale non si può predicare la nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c., **non essendo emerso che la banca abbia applicato in concreto tassi di mora superiori al tasso usurario, omettendo, in tal modo, di conferire un significato reale al principio della riconduzione del tasso entro il limite di legge**, (cfr., da ultimo, anche Tribunale Roma, sez. XVII, 30/07/2018, n. 15884).

La censura di usurarietà degli interessi di mora è pertanto infondata.

Del tutto infondata risulta anche l'eccezione relativa alla usurarietà in concreto del contratto di mutuo, in quanto, come si evince dal contratto di mutuo, all'art. 6, le parti mutuarie concedono a favore di BANCA, ipoteca sugli immobili indicati a pag. 10, 11 e 12 del predetto contratto di mutuo, per un valore pari al 200% del capitale mutuato e, dunque, pari ad euro un milione (€ 1.000.000,00).

Orbene, come ha rilevato il CTU, **non si ravvisa alcuna sproporzione tra la garanzia prestata e il credito concesso, in quanto solitamente l'iscrizione di ipoteca avviene, infatti, per un valore superiore al finanziamento erogato** (solitamente tra il 150% e il 250%) **e ciò perché l'ipoteca** (come anche specificato all'art. 6 del contratto di mutuo) **non copre soltanto il capitale erogato, ma anche: gli interessi nella misura concordata; gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate; i premi assicurativi; gli oneri erariali, i tributi, le spese, gli oneri notarili, professionali, ecc.;** le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto (cfr. anche p. 14 della relazione peritale).

Gli attori hanno, infine, contestato l'applicazione di un criterio di calcolo degli interessi secondo il sistema del cd. **ammortamento alla francese** al contratto di mutuo.

Tale criterio è **ormai considerato legittimo dalla maggioritaria giurisprudenza** di merito (Tribunale Bologna, sez. IV, 24/06/2017, n. 1292; Tribunale Roma, sez. IX, 13/04/2017, n. 7495; Tribunale Lucca, 18/02/2017, n. 407; Tribunale Treviso, sez. III, 27/10/2016, n. 2646; Tribunale Padova, 29/05/2016).

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi, n. 1984 del 06 novembre 2018

Il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene, invero, mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.

La specificità del calcolo (e verosimilmente la ragione per la quale il metodo è assai diffuso) consiste nel prevedere, dunque, che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, abbia cioè sempre lo stesso importo, sì da permettere al mutuatario la massima pianificazione nel tempo dell'onere che con il mutuo si è addossato. Ciascuna rata costante è costituita da una quota interessi e da una quota capitale; la somma delle quote capitale contenute nell'insieme delle rate deve corrispondere all'importo originario del prestito, mentre gli interessi equivalgono a quelli maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Il metodo di calcolo alla francese — a rata costante e, nella specie, a tasso fisso al 9,75% — si distingue per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale.

Dal piano di ammortamento, dalla prima all'ultima rata, la quota interessi si presenta all'inizio assai alta, perché calcolata sul totale del debito, e poi progressivamente decresce, perché calcolata su un debito residuo sempre inferiore. Invece, la quota capitale si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata.

La legittimità di tale pratica deriva dalla circostanza che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio e poi sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva. Il metodo non implica pertanto alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

Dunque, nei sistemi di rimborso graduale dei mutui, gli interessi maturati sul prestito di periodo in periodo non sono capitalizzati, ma sono pagati con la quota interessi di ciascuna rata, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante del sistema.

In conclusione, nei prestiti con rimborso graduale del capitale si registra un fenomeno di segno inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione: qualora sia prevista la capitalizzazione, il capitale che fruttifica non solo rimane uguale a se stesso, ma si arricchisce progressivamente degli interessi maturati nel precedente periodo, producendo interessi sempre maggiori; al contrario, nei mutui con rimborso graduale del prestito, ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo.

Peraltro, è espressamente previsto, all'art. 5 del contratto di mutuo, che anche sugli interessi moratori eventualmente applicati non è consentita la capitalizzazione periodica.

La domanda va, dunque, rigettata.

3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto e tenendo conto della semplificazione della fase decisionale, possono essere compensate per la metà in considerazione dell'esistenza di un vivo contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate.

Sentenza, Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi, n. 1984 del 06 novembre 2018

Le spese per la redazione dell'elaborato peritale sono poste definitivamente a carico degli attori in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda di parte attrice;

2. condanna gli opposenti, in solido tra loro, a rifondere la metà delle spese di lite sostenute da parte opposta che si liquidano in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre il 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;

3. pone le spese occorse per la redazione della relazione peritale, separatamente liquidate con decreto del 23/04/2018, definitivamente a carico degli attori.

Così deciso in Nola, il 6 novembre 2018.

È verbale.

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Anna Capozzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS